

dere la portata finanziaria di questa legge, perchè il Governo non potrebbe accettarne la proposta, e quando questa fosse accettata dalla Camera sarebbe costretto a ritirare la legge.

Presidente. Dunque procederemo con quest'ordine: prima porrò a partito l'articolo concordato fra il Governo e la Commissione, e poi le due aggiunte.

Elia. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Elia.

Elia. Non vedo fatto cenno dell'emendamento da me proposto che era stato accettato dalla Commissione, cioè che invece di *posteriormente al 1849* si dovesse dire: *a datare dal 1849*.

Finzi, relatore. La Commissione lo ha accettato.

Presidente. Onorevole ministro delle finanze accetta.

Magliani, ministro delle finanze. Il Ministero lo accetta.

Presidente. Dunque rileggo l'articolo così modificato:

“ Art. 1. Una Commissione nominata, dal Governo entro un mese dalla pubblicazione della legge, e composta di quattro magistrati e tre funzionari amministrativi, avrà l'incarico di accertare e liquidare:

a) I crediti per prestiti decretati dai Governi provvisori della Lombardia e della Venezia nel 1848-49, nonchè i crediti residui per depositi giudiziari e pupillari prelevati e versati nelle Casse erariali per ordine dello stesso Governo provvisorio di Lombardia.

b) I crediti residui dei comuni toscani pel mantenimento delle truppe austriache dal 1849 al 1855.

“ Parimenti i crediti di altre provincie e comuni del regno, che abbiano diritto a conseguire dallo Stato il rimborso di somme da essi per conto dei cessati Governi anticipate a datare dal 1849, per la occupazione delle truppe austriache. ”

Pongo a partito quest'articolo. Chi lo approva...

Sanguinetti. Chiedo di parlare. (*Vivissimi rumori*)

Presidente. Ma siamo in votazione.

Sanguinetti. Vorrei domandare una spiegazione... (*Oh! oh!*)

Presidente. Che cos'è questa spiegazione?

Sanguinetti. Vedo che alle parole *posteriormente al 1849*, si sostituiscono le altre: *a datare dal*

1849. Ora io chiedo: questi crediti quando sorgono? Nel 1849, oppure posteriormente? Bisogna intendersi, perchè le requisizioni furono fatte nel 1849.

Presidente. Il disegno di legge è quello che è. **Sanguinetti.** Ma io che debbo votare, voglio sapere quello che voto. (*Rumori*)

Presidente. Metto dunque a partito l'articolo primo del quale ho dato lettura. Chi lo approva voglia sorgere.

(*È approvato.*)

Ora verranno le aggiunte degli onorevoli Gerardi e Sanguinetti.

Chi approva l'aggiunta dell'onorevole Gerardi, quale fu già letta, è pregato di alzarsi.

(*Dopo prova e controprova è respinta.*)

Viene ora la proposta dell'onorevole Sanguinetti.

“ e) I crediti di privati e di comuni per i danni dell'allagamento del Canavese e del Vercellese nella guerra del 1859 contro l'Austria. ”

Chi approva quest'aggiunta è pregato di alzarsi.

(*Non è approvata.*)

Andiamo avanti.

“ Art. 2. I possessori dei titoli di credito dovranno presentarli nel termine perentorio di mesi sei dalla data della nomina della Commissione.

“ Nei quattro mesi successivi dall'indicato termine, la Commissione dovrà chiudere le liquidazioni e comunicarle al Governo con gli atti e documenti sui quali vennero stabilite.

“ Le deliberazioni della Commissione saranno definitive e irrevocabili. ”

(*È approvato.*)

“ Art. 3. Nelle liquidazioni della Commissione non saranno ammesse le somme dovute per rimborso di interessi ed altre spese, quando queste somme non siano già state compenstrate nelle precedenti liquidazioni. ”

(*È approvato.*)

“ Art. 4. I crediti come sopra accertati e liquidati frutteranno l'interesse annuo del 3 per cento pagabile ad ogni semestre dal Tesoro dello Stato sopra certificati nominativi di debiti non maggiori di lire mille ciascuno. ”

Ha facoltà di parlare l'onorevole Lucchini.

Lucchini G. Io veramente era iscritto all'articolo 2, ma non intendo ritornarci. Domando solo uno